

Proc. 1922/'17 R.G.A.C.C.

TRIBUNALE DI CHIETI

rito civile monocratico

IL GIUDICE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n° 1922/'17 R.G.A.C.C. promossa con citazione e vertente

tra

residente in Chieti ed ivi elettivamente domiciliato alla via _____,
presso lo studio dell'avv. _____, che lo rappresenta e difende in
forza di procura in atti;

-ATTORE-

e

s.p.a. -legale r.n.te- con sede in Bergamo ed elettivamente
domiciliata in Milano alla _____, presso lo studio dell'Avv.
del Foro di Milano, che la rappresenta e difende come da procura in atti;

-CONVENUTO-

OGGETTO: contratti bancari.

Parte attorea espone di avere stipulato in data 12/9/'03 contratto di mutuo fondiario con ente creditizio dante causa dell'odierno convenuto.

In particolare: era stata mutuata somma di € 52.000,00 e convenuto tasso di interesse fisso con clausola di salvaguardia; era stata stipulata, senza possibilità di diniego di esso mutuatario, assicurazione con costo non inserito nel TAEG; era stata pattuita commissione (penale) per estinzione anticipata nella misura del 2%; erano stati pattuiti interessi di mora ed era stata concessa ipoteca a garanzia.

Argomenta la parte -anche sulla base di valutazione stragiudiziale- su indeterminatezza delle condizioni contrattuali, con riferimento alla esatta indicazione del TAE e del TAEG, anche per i tassi di mora e i costi assicurativi e di estinzione anticipata.

Argomenta l'istante quindi sul superamento delle soglie usuarie, sulla violazione del codice del consumo e di normativa comunitaria, oltre che dei canoni di correttezza e buona fede.

Chiede -rilevata pattuizione di interessi usurari- dichiararsi gratuità del mutuo per nullità delle clausole riconducibili a pattuizione degli interessi (in subordine: dichiararsi la nullità delle clausole riguardanti indicazione di ISC, TAE e TAN con applicazione di interessi al tasso minimo dei BOT) e -ritenuto inadempimento del mutuante (in subordine: eccessiva onerosità del contratto)- condannarsi parte convenuta alla restituzione dell'indebitto; con rivalsa delle spese e condanna ex art. 96 cod. proc. civ.

Parte attorea segnala anche ingiustificata mancata partecipazione dell'odierna parte convenuta alla mediazione, e chiede applicazione di sanzione ex art. 8 c.5 D.Lvo 28/10 e valutazione ai fini della regolazione delle spese.

Parte convenuta argomenta dettagliatamente in contrasto alle deduzioni attoree e chiede rigettarsi le domande, con ristoro delle spese.

Precedente istruttore ha ammesso la prova documentale offerta e ha disposto CTU.

Lo scrivente, subentrato nel ruolo, con ordinanza del 22/5/19 ha disposto integrazione della CTU.

La causa è pervenuta alla fase decisoria, con le contingenze dovute alla notoria condizione emergenziale da epidemia nazionale (delibera Consiglio dei ministri del 31/1/2020 e successivi atti normativi di cario rango).

Osserva il decidente, come già affermato in proprie precedenti sentenze, ed oggi esplicitamente supportato da Cass. S.U. civ. 19597/2020, che anche gli

interessi moratori devono essere esenti da valenza usuraria, oltre che quelli corrispettivi.

Altresì, nessuna sommatoria (di corrispettivi e moratori) si pone in contratti - quale quello "de quo"- in cui il tasso di mora viene ad applicarsi sulla rata non pagata, applicandosi per il resto gli interessi corrispettivi.

La usurarietà degli interessi moratori -in linea con Cass. S.U. 19597/2020- deve essere così valutata:

- ove non sia indicato l'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. e i decreti ministeriali (applicabili al caso concreto) contengano rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, va applicata la seguente formula per individuare la soglia usuraria: $T.E.G.M. + \text{maggiorazione nella misura media rilevata} \times 1,25 + 4$;
- ove non sia indicato l'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. e i decreti ministeriali (applicabili al caso concreto) non contengano rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, va applicata la seguente formula per individuare la soglia usuraria: $T.E.G.M. \times 1,25 + 4$.

Osserva ulteriormente il decidente -in esito ancora a Cass. S.U. civ. 19597/2020- che la eventuale usurarietà degli interessi moratori preclude l'applicazione dei medesimi ma lascia integra l'applicazione di quelli corrispettivi, ove rilevati al di sotto della (loro) soglia; in definitiva, la gratuità del mutuo opera solo per il caso di superamento delle rispettive soglie per entrambi i tipi di interesse.

Con riferimento al tema della commissione a carico del mutuatario per la facoltà di estinzione anticipata lo scrivente ribadisce proprio orientamento secondo il quale con detta pattuizione le parti -nell'accordo di mutuo- hanno stabilito il costo dell'esercizio della facoltà -ovviamente per il mutuatario- della estinzione anticipata. E' naturalmente ben ragionevole che detta facoltà abbia un costo, atteso esser tipico dell'attività di intermediazione finanziaria il

fattore temporale: l'azienda di credito fa infatti affidamento proprio su una esecuzione del contratto nel tempo stabilito, giacchè ciò assicura il flusso di denaro in entrata debitamente remunerato con gli interessi corrispettivi.

Ma il fatto che la facoltà di estinzione anticipata abbia un costo implica anche la necessità di dare attenzione alla soglia usuraria, sull'assunto che non è affatto rilevante che si tratti di un costo solo eventuale (nemmeno conferente è la questione che si tratti di veri e propri interessi oppur no).

Ciò che rileva invero è lo stabilire se trattasi di costo legato all'erogazione del credito oppure no, e il decidente non ha dubbi che si tratti della prima ipotesi, atteso che -in sede di accordo- le parti stabiliscono quale è il costo complessivo del credito stesso, sia per ipotesi fisiologiche del rapporto (gli interessi corrispettivi) sia per ipotesi di patologia del rapporto (la mora del debitore e i relativi interessi) sia per ipotesi -non patologiche- di consentita rimodulazione dei tempi di attuazione del rapporto stesso.

Né vale obiettare che la stessa matematica implichi di fatto un pressochè certo superamento della soglia usuraria per l'ipotesi di repentino esercizio della facoltà di estinzione anticipata. E' infatti banale osservare che ad evitare detta condizione è sufficiente che -calcoli alla mano sulla base degli interessi corrispettivi pattuiti- la facoltà di estinzione anticipata non sia nel contratto consentita nel periodo "de quo", sì da tutelare anche le legittime aspettative della banca.

In caso contrario, si rientra -come nel caso di specie- nella fattispecie per cui al momento della stipulazione del contratto il mutuatario ha acconsentito a un costo legato all'erogazione del credito, con promessa di pagamento di somma in eccedenza alla soglia usuraria.

Con riferimento alle spese di assicurazione, osserva il decidente che -vertendosi su contratto collegato causalmente con il mutuo e avente ad oggetto appunto garanzia assicurativa, certo con effetti favorevoli all'assicurato per la copertura del rischio- dette spese possono essere

considerati come componenti del costo della somma oggetto di mutuo solo nei casi in cui il mutuatario/assicurato dimostri che la stipula dell'assicurazione non è solo il frutto di una induzione in fatto resa dalla banca, ma è stata posta esplicitamente come condizione per la stipula del mutuo: ciò che non risulta provato nel caso di specie.

Tutto ciò premesso, è necessario che il CTU chiarisca se -nel caso di specie- le misura degli interessi corrispettivi e/o degli interessi moratori eccedano le rispettive soglie, con le indicazioni sopra riportate; se entrambe le misure fossero eccedenti, il mutuo è da considerarsi gratuito e va reso ricalcolo delle somme ancora eventualmente a pagarsi per restituzione del solo capitale; in caso di superamento della soglia una sola delle sue tipologie di interessi, non troverà applicazione -nel ricalcolo- la relativa tipologia. Il tutto valutando -nel TEGM- il costo della maggiorazione degli interessi corrispettivi per riconoscimento di facoltà di estinzione anticipata, e non delle spese assicurative e delle altre spese già da lui rilevate.

P. Q. M.

il Giudice del Tribunale di Chieti:

- revoca l'ordinanza di assegnazione della causa a sentenza;
- dispone riconvocazione del CTU per chiarimenti e a tal fine fissa l'ud. 2/12/2020 orario a definirsi con successivo decreto.

Chieti 13/10/2020

*Il Giudice
(dott. N. Valletta)*